COPIA

CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N. **154** del **10/11/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE E DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI, NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI A DIFENSORE ESTERNO.

L'anno ***duemilaventuno*** il giorno ***dieci*** del mese di ***novembre*** alle ore 09:45 in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Antonella CAMBIO che ha adottato la seguente deliberazione.

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI	✓	
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA	✓	
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO	✓	

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- [✓] Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- [ ] Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;
- [✓] Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

EVIDENZIATO che l'attività dell'Avvocatura Comunale deve essere disciplinata da apposito regolamento di organizzazione.

CONSIDERATO che l'Avvocatura comunale risulta disciplinata da apposito Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 271 del 17.12.2015 che necessita di modifiche ed integrazioni al fine renderlo conforme alla normativa vigente ed anche per disciplinare le modalità di affidamento degli incarichi all'esterno nei casi di eccezionalità.

RITENUTO pertanto, improcrastinabile procedere ad un testo di regolamento nel quale siano stabilite le competenze e le funzioni dell'Avvocatura Comunale, nonché codificati i principi e i criteri della sua organizzazione, nel rispetto del CCNL attualmente in vigore e delle normative specifiche al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività che in essa viene svolta.

RICHIAMATI

- l'art 27del CCNLdel 14/09/2000 per il personale del comparto Regione ed Autonomia locali il quale recita testualmente: "*Gli Enti provvisti di avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali secondo i rispettivi ordinamenti, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al R.D.L 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi e la retribuzione di risultato di cui all'art.10 C.C.N.L. del 31.03.1999*"
- la Legge n. 247 del 31.12.2012,recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" e, in particolare, l'art.23 relativo agli Avvocati degli enti pubblici che stabilisce: "*1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali, specificatamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono scritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza i giudizio intellettuale tecnica dell'avvocato. 2.Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine";*
- il DM 10.03.2014, n. 55 avente ad oggetto il nuovo "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13,c.6 della L. 31.12.2012, n. 247"* pubblicato in G.U. n.77 del 02 aprile 2014, che modifica il D.M. 140/2012 richiamato nello stesso;
- l'art.9 *(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti del D.L. n. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.)* – convertito con modifiche con la legge di conversione 11 agosto 14, n.114. – che ha previsto la "*riforma degli onorari dell'avvocatura generale dello stato e delle avvocature pubbliche";*

VISTO altresì, l'ultimo D.M. n.37 dell'8marzo 2018"*Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 47",* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°96 del 26 aprile 2018;

RITENUTO pertanto, necessario prevedere una regolamentazione organica ed aggiornata in ordine alle attività svolte dal servizio legale interno ed ai compensi da corrispondere agli avvocati alla luce delle importanti e recenti modifiche normative intervenute in materia;

VISTO lo schema di Regolamento allegato alla presente proposta e ritenutolo meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il presente Regolamento è da annoverarsi tra quelli sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, previsti dall'art.7 del D.Lgs.n.267/2000, ascritti alla competenza della Giunta, ai sensi dell'art.48 comma 3 del già citato D.Lgs.n.267;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 –1°comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento dell'avvocatura comunale", così come modificato/integrato predisposto ai sensi dell'art.9 della Legge n.114/2014 di conversione del D.L. n.90/2014, composto a n. 13 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della essa, riguardanti il funzionamento, le competenze e le funzioni dell'Avvocatura comunale del Comune di Manfredonia;

2. di prendere atto che i compensi dovuti in virtù del regolamento di che trattasi, saranno inseriti in apposito capitolo di bilancio;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL.

CITTÀ DI MANFREDONIA

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE E DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI, NONCHE' PER AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI A DIFENSORE ESTERNO

Approvato con Deliberazione della C. S. n.

Articolo 1 - Ambito di applicazione.

Articolo 2 – Funzione e compiti dell'Avvocatura Comunale.

Articolo 3- Autonomia ed indipendenza dell'Avvocatura Comunale.

Articolo 4 - Trattamento economico del dipendente comunale Avvocato.

Articolo 5 - Compensi professionali dell'Avvocato interno.

Articolo 6 - Sentenza favorevole ai fini della corresponsione dei compensi professionali.

Articolo 7 - Rapporti tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato.

Articolo 8 - Incarichi ad avvocati esterni. Eccezionalità.

Articolo 9 - Criteri di determinazione dei compensi per avvocati esterni.

Articolo 10 - Pagamento avvocati esterni.

Articolo 11- Obblighi avvocato esterno.

Articolo 12 - Tirocinanti professionali.

Articolo 13 - Disposizioni finali e transitorie.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il Regolamento disciplina funzioni, compiti, e attività della Avvocatura Civica istituita presso il Comune di Manfredonia ed incardinata ai sensi dell'art. 23 della L.247/2012 L.P.F., della difesa, rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio dell'Ente. Disciplina, altresì, le modalità di conferimento dell'incarico ed erogazione dei compensi ad avvocati esterni del libero Foro nei casi eccezionali e straordinari previsti dal presente Regolamento del Comune (art.9).

Il presente Regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali da erogarsi in favore dell'avvocato civico presso l'Avvocatura del Comune di Manfredonia dovuti in caso di sentenza favorevole per il medesimo Comune secondo quanto stabilito dal R.D. n. 1578/1933, dalla Legge n. 247/2012, dalle disposizioni di cui all'art. 27 del CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti del 14.09.2000 avente ad oggetto la disciplina dei compensi professionali.

In ossequio alla disciplina posta dal richiamato art. 27 del CCNL del 14.09.2000, i compensi oggetto del presente regolamento si riferiscono all'avvocato civico presso l'Avvocatura del Comune di Manfredonia.

L'erogazione di tali compensi è altresì conforme alla disciplina di cui all'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, recante la riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle avvocature degli Enti Pubblici.

Articolo 2 – Funzione e compiti dell'Avvocatura Comunale.

L'Avvocatura Comunale è incaricata, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della Legge n. 247/2012, della trattazione degli affari legali del Comune di Manfredonia, nonché della consulenza, rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale.

L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune e la cura degli affari legali dell'Ente sia nelle cause attive, che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;
consultiva: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici del Comune.

All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla Legge del 31 dicembre 2012, n. 247 e successive integrazioni e/o modificazioni.

All'Avvocatura Comunale, in particolare, compete:

- esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinunzia o transazione di giudizi;
- assistere, su richiesta, il Sindaco, gli Amministratori, il Segretario Comunale e i dirigenti nella trattazione di questioni che richiedano particolare apporto tecnico/giuridico;
- prestare consulenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- proporre l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;

- partecipare a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario generale, per fornire supporto legale in qualsiasi materia;
- curare direttamente gli affari inerenti al contenzioso dell'Ente, mediante la costituzione in giudizio previa delibera di costituzione da parte del dirigente del servizio interessato al contenzioso;
- monitorare e coordinare tutta l'attività giudiziale e stragiudiziale in cui il Comune è parte, comprese quelle eccezionalmente gestite tramite legali esterni, e riferirne all'Amministrazione;
- formulare, su richiesta, pareri in ordine a rilevanti questioni giuridiche;
- intervenire, su espresso mandato, in qualsiasi sede, per definire e transigere liti e controversie, anche solo insorgende, nell'interesse dell'Ente la cui delibera va adottata dal dirigente del servizio interessato alla controversia;
- curare direttamente con responsabilità di firma, o in collaborazione con i responsabili dei competenti settori, su espresso incarico, procedimenti di particolare complessità;
- svolgere ogni altra attività connessa e/o strumentale all'esercizio delle precedenti, con esclusione della attività di carattere esclusivamente gestionale/amministrativo.

L'Avvocatura comunale, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo.

In particolare, imposta la lite, modifica la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compie tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, si oppone alle prove di controparte, solleva e rinuncia a singole eccezioni, aderisce alle risultanze delle consulenze tecniche, accetta o deroga alla giurisdizione e competenza, deferisce e riferisce giuramenti, chiama un terzo in causa ed in garanzia, propone domande riconvenzionali, promuove azioni esecutive, conservative e cautelari, chiede decreti ingiuntivi, propone gravami e ricorsi, concilia, rinuncia agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transige, e fa tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

In caso di necessità l'Avvocatura Comunale può nominare in fase giudiziale consulenti di parte, interni alla struttura organizzativa dell'Ente e/o, in casi di particolare complessità o specializzazione, consulenti di parte esterni all'Amministrazione.

L'avvocatura civica è domiciliata presso la sede dell'Ente.

Articolo 3- Autonomia ed indipendenza dell'Avvocatura Comunale.

L'attività professionale dell'Avvocatura civica è esercitata in conformità alla libertà nell'esercizio del diritto dell'attività di difesa e l'autonomia del professionista.

L'Avvocatura esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

All'Avvocatura Comunale deve essere assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

L'Avvocatura Comunale ha responsabilità diretta nei confronti della struttura di vertice politico dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La responsabilità dell'Avvocatura Comunale è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo Professionale di cui all'art. 3 comma 4 lettera b) del R.D. 27.11.1933 n°1578 ed all'art. 69 comma 2 del R.D. 22.01.1934 n37 presso il competente Ordine degli Avvocati, dipendente di ruolo del Comune di Manfredonia, inquadrato con il profilo professionale di "Avvocato". All'uopo la quota annuale di iscrizione agli Albi professionali dell'avvocato facente parte della Avvocatura Comunale, iscritto all'Albo Speciale, è corrisposta da parte dell'Ente, essendo l'iscrizione all'Albo e l'inquadramento professionale di "Avvocato" presupposti essenziali per lo svolgimento dell'attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ente.

All'Avvocato Comunale, iscritto all'Albo Speciale, è garantita la copertura assicurativa, a carico dell'Ente, per la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività forense e per la consulenza legale prestata, per le fattispecie inerenti responsabilità per colpa non grave pari a € 500.000,00 a sinistro salva la facoltà a carico del dipendente di integrare a proprie spese la copertura assicurativa.

L'Avvocato Comunale che, per ragioni di servizio, deve recarsi fuori sede è autorizzato all'utilizzo del mezzo di trasporto che garantisca il più efficace espletamento dell'attività. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, ha diritto al ristoro dei costi sostenuti, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. Il Comune anticipa le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, C.U., bolli, ecc.), nessuna esclusa. A tale fine viene costituito apposito fondo presso il Servizio Economato con apposita carta prepagata per il pagamento del contributo unificato e diritti con sistemi telematici.

Per motivi di urgenza e/o contingibili, il legale può anticipare le predette somme e l'Ente le rimborserà, previa esibizione di idonea documentazione.

Articolo 4 - Trattamento economico del dipendente comunale Avvocato

Il dipendente comunale che svolge funzioni di avvocato percepisce, in ossequio a leggi, norme contrattuali collettive vigenti ed alla contrattazione integrativa, il trattamento economico relativo alla categoria di appartenenza e alla posizione economica in godimento, comprensivo di eventuali indennità connesse alla posizione rivestita

Articolo 5 - Compensi professionali dell'Avvocato interno

Al dipendente comunale che svolge funzioni di avvocato e che abbia il profilo professionale di "Avvocato", oltre al trattamento di cui al precedente articolo, spettano i compensi professionali dovuti per legge.

I compensi sono attribuiti all'avvocato per le attività svolte nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale in relazione alle sole cause nelle quali siano state pronunciate sentenze favorevoli a favore dell'Ente, secondo le modalità disciplinate dal presente articolo.

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali e competenze di causa a carico delle controparti, sarà corrisposto all'avvocato l'importo come liquidato nel provvedimento giudiziale a titolo di diritti ed onorario; saranno riversate nel bilancio dell'ente le somme liquidate a titolo di rimborso spese e di R.S.G .

Le somme sono corrisposte previo recupero dalla parte soccombente.

A tal fine, l'Avvocatura pone in essere tutte le azioni necessarie al recupero delle somme.

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell'art.9 c.6,della legge n.114/2014, all'avvocato sarà corrisposto il compenso, sulla base di apposita notula:

a) per le cause di valore determinato si applicano, per ogni fase in cui si cui si articola il processo, gli importi indicati nelle tabelle di cui al decreto 10 marzo 2014 n. 55 (o sue eventuali successive modificazioni) con una riduzione del 50%;

b) per le cause di valore indeterminabile si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, i criteri di cui all'art. 5, comma 6, del decreto 10 marzo 2014 n. 55 (o sue eventuali successive modificazioni) riducendo del 50% gli importi indicati nelle tabelle per ciascuna fase.

A tali compensi trova applicazione il limite delle somme globalmente stanziate per indennità avvocatura nell'anno 2013, determinati in Euro 13.000,00

I compensi di cui ai precedenti commi sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi).
Resta a carico del bilancio comunale l'IRAP.

Agli avvocati cessati definitivamente dal servizio, salvo il rispetto dei criteri che precedono, sono dovuti i compensi di cui al presente regolamento, sulle cause introdotte prima della cessazione del rapporto di lavoro e già passate in decisione al momento della cessazione stessa.

Per la quantificazione delle competenze che sono poste a carico dell'Ente si fa riferimento alle tariffe professionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed alle eventuali successive variazioni che verranno adottate con futuri provvedimenti.

La liquidazione a favore dell'avvocato interno ha luogo con motivata determinazione del Dirigente presso cui è incardinata l'Avvocatura.

A tale scopo l'avvocato dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa favorevolmente, la relativa notula analitica redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento con allegata copia del provvedimento definitivo favorevole. La liquidazione avverrà a cadenza semestrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 commi 3 e 5 del D.L.n.90/2014 conv. con mm. in L.n.114/2014, ai fini della liquidazione dei compensi si terrà conto del rendimento individuale in considerazione di quanto desumibile dal provvedimento giurisdizionale con possibilità di riduzione da un minimo del 20% fino all'integrale esclusione del compenso nelle seguenti ipotesi:

- mancata costituzione in giudizio;
- mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni, o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione;
- assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili;
- mancata tempestività nello svolgimento dell'attività consultiva;

- mancata effettiva presenza in servizio agli effetti della continuità delle prestazioni professionali e del carico di lavoro;

Le somme non corrisposte a seguito dei negativi riscontri di cui sopra, costituiscono economie di bilancio.

I compensi professionali debbono essere corrisposti all'Avvocato in misura non superiore al suo trattamento economico complessivo maturato, cioè percepibile nello stesso anno, anche se non corrisposto (c.d. principio di competenza). Ai fini della liquidazione del compenso, l'Avvocato, unitamente alla nota spese, rende una dichiarazione attestate l'assenza, con riguardo alla specifica controversia, delle cause di esclusione del compenso. In caso di dichiarazione mendace o infedele, oltre ai profili di responsabilità disciplinare, l'avvocato non avrà diritto al compenso professionale in relazione alla violazione commessa.

Articolo 6 - Sentenza favorevole ai fini della corresponsione dei compensi professionali.

Per "sentenza favorevole all'Ente" si intendono tutti i provvedimenti giudiziali, comunque denominati pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via definitiva nei quali sono accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, e che dunque non comportino la soccombenza, neppure virtuale, dell'Ente.

Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito favorevole per l'Amministrazione.

Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale ove passate in giudicato o comunque divenute incontrovertibili.

Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale ante causam Nelle ipotesi in cui la difesa sia svolta da un avvocato esterno e da uno interno, in forma congiunta e o disgiunta, non viene riconosciuto all'avvocato interno alcun importo.

Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione.

Entrambi i compensi (sia nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero che con compensazione di spese) non potranno in ogni caso superare complessivamente l'importo della retribuzione complessiva annua dell'avvocato.

Articolo 7 - Rapporti tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato.

Qualora l'avvocato sia titolare di incarico di posizione organizzativa, la correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui al CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali vigente, è stabilita dalla Delibera di Giunta Comunale n.121/2015.

Articolo 8 – Incarichi ad avvocati esterni. Eccezionalità.

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale sono conferiti dalla Giunta Comunale con Delibera motivata, previa autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio, a un professionista esterno nelle seguenti ipotesi eccezionali:

a) in caso di conflitto di interessi dell'Avvocatura Comunale dichiarato dall'avvocato con atto scritto;

b) in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa dell'Ente da parte dell'Avvocatura Comunale dichiarato dall'avvocato con atto scritto e/o dal sindaco con atto scritto;
c) in caso di questioni caratterizzate da particolari complessità e/o specialità, anche alla luce di quanto previsto all'art. 12 del Codice deontologico forense con dichiarazione scritta dall'avvocato;

Nei casi di cui alle precedente lettera "c" è in facoltà della Giunta Comunale conferire la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione Comunale in via congiunta alla Avvocatura Comunale e ad altro legale esterno di fiducia.

Nel caso di ricorso a professionista esterno, verrà richiesta la presentazione di un preventivo in forma scritta circa la prevedibile misura del costo della prestazione, secondo i minimi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.

Il professionista incaricato deve impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale, per tutta la durata del rapporto instaurato.

Non possono essere incaricati professionisti, singoli o associati, che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione comunale per conto di terzi, pubblici o privati.

Articolo 9 - Criteri di determinazione dei compensi per avvocati esterni.

I compensi per incarichi esterni, in funzione della complessità della lite, non potranno essere superiori come importo economico al valore medio di liquidazione, previsto dalle tabelle dei compensi professionali degli avvocati.

Lo stesso principio è applicato anche agli avvocati nominati per il patrocinio legale.

Gli incarichi devono essere regolati da appositi disciplinari d'incarichi e devono sempre prevedere:

- l'indicazione del valore della causa, secondo le norme civilistiche e le fasi procedurali;
- la determinazione del compenso spettante all'avvocato incaricato, che non potranno eccedere gli importi di cui sopra e le spese connesse.

I compensi massimi individuati nel comma 1 sono da intendersi al netto dell'I.V.A. e degli oneri previsti per legge (C.A.P.) e comprensivi della ritenuta d'acconto.

I suddetti compensi sono al netto delle spese non imponibili, effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli).

In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali, esecutivi, con condanna alle spese di parte avversa saranno corrisposti ai professionisti incaricati le somme e le competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore del Comune, detratte le spese dello stesso.

Articolo 10 - Pagamento avvocati esterni.

Il professionista incaricato dovrà far pervenire all'Ente un preventivo di parcella.

L'Ufficio del servizio interessato alla controversia procede alla liquidazione dei diritti ed onorari maturati previa verifica della corrispondenza con la vigente tariffa professionale ed ai criteri di cui al precedente articolo.

Ai fini della liquidazione, la parcella del Legale incaricato deve contenere l'indicazione del valore della causa e deve essere redatta con indicazione espressa dei minimi e massimi tariffari previsti in relazione al valore stesso e con riferimento alle tariffe vigenti al momento dello svolgimento dell'attività.

Qualora il Legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Legale stesso che ne dà comunicazione all'Ufficio senza oneri per l'ente.

Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta motivata, il Dirigente del servizio interessato al contenzioso può autorizzare liquidazioni parziali ed anticipate sul saldo preventivato nella misura massima del 20% del preventivo.

Articolo 11- Obblighi avvocato esterno

Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo di:

1. aggiornare l'Avvocatura sulle attività inerenti l'incarico;
2. relazionare circa le udienze svolte, indicando le date di rinvio;
3. trasmettere copia della documentazione processuale tutta all'Avvocatura Comunale;
4. richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali.

Il legale ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario.

La mancata comunicazione di cui al comma precedente può determinare la revoca dell'incarico.

L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende. Alla revoca provvede il Dirigente presso cui è incardinata l'Avvocatura Comunale, a seguito di deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 12 - Tirocinanti professionali

Ai fini dell'espletamento delle attività di natura giudiziale e stragiudiziale, l'Avvocatura Comunale potrà avvalersi di tirocinanti professionali, selezionati mediate specifica procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 40 della L. 247/2012 e della disciplina di natura regolamentare stabilita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia .

Il tirocinante professionale in nessun caso potrà essere considerato come dipendente dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 13 - Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Il presente regolamento si applica alle situazioni maturate dalla data di esecutività della delibera di approvazione

Pareri

Comune di Manfredonia

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 180**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE E DISCIPLINA PER LA CORREPSONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI, NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI A DIFENSORE ESTERNO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/11/2021

Il Responsabile di Settore

f.to dott.ssa Antonella Cambio

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/11/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Maricarmen Distante

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott. Vittorio PISCITELLI

f.to Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

f.to Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell'operatore amministrativo addetto, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **17/11/2021** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

L'addetto amministrativo

f.to Raffaele Gramazio

Il Vice Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] In data 10/11/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000).

[ ] in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000).

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda